

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO

Concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato.

(GU n.9 del 31-1-2020)

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed in particolare l'art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7;

Viste la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'art. 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento della conoscenza della lingua inglese nei concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle

pari opportunità' e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103 contenente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Attesa la necessita' di assumere un numero complessivo di tremila allievi agenti della Polizia di Stato per l'anno 2020, di cui milleseicentocinquanta con il presente bando;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto il concorso pubblico, per esame, a milleseicentocinquanta posti per allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 2

Riserva dei posti

1. Nell'ambito dei posti di cui al precedente art. 1, diciannove posti sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato.

2. I suddetti posti riservati, se non coperti per mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli idonei secondo l'ordine decrescente della graduatoria finale di merito, di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 3

Requisiti di partecipazione
e cause di esclusione

1. I requisiti per partecipare al concorso del presente bando sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

d) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver compiuto il 26° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati;

e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;

f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonche' coloro che sono sospesi cautelatamente dal servizio, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e

coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di scuola secondaria di secondo grado che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prevista prova d'esame.

4. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione.

5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti morali e di condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.

6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4

Domanda di partecipazione - modalita' telematiche

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra' accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;

b) CIE (Carta di Identita' Elettronica) rilasciata dal Comune di residenza.

Per utilizzare la carta di identita' elettronica e' necessario installare il software disponibile all'indirizzo: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie>, sul proprio pc e dotarsi di lettore di smart card del tipo «contactless reader».

2. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non ricevera' piu' dati.

Art. 5

Compilazione della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione al concorso, da inviare esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare:

a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente intestata, da utilizzare per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;

d) il codice fiscale;

e) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2.

A tal fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di bilinguismo dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere la prova scritta;

f) il titolo di studio richiesto, conseguito o da conseguire, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente bando, entro la data di svolgimento della prova scritta, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura online;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti giudiziari penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque provvedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;

l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici uffici, o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 o sospeso cautelatamente dal servizio dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, nonché dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;

n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 17 aprile 2020 e che tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;

o) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati.

3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo Pec personale dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera i), fino al termine del corso di formazione previsto per i vincitori del concorso. A tal fine, l'interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it

4. Accedendo al portale «concorsi on-line», sezione «le mie domande», è disponibile, in versione PDF stampabile, copia della domanda presentata.

5. L'Amministrazione non è responsabile qualora il candidato non riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito, anche telematico.

Art. 6

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà in base alle seguenti fasi:

- 1) prova scritta d'esame;
- 2) accertamento dell'efficienza fisica;

- 3) accertamenti psico-fisici;
- 4) accertamenti attitudinali.

2. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti elencati di cui al comma 1 comporta l'esclusione dal concorso.

3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi concorsuali «con riserva».

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da:

- a) due funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a Commissario capo;
- b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado;
- c) un esperto in lingua inglese;
- d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo dei fisici - settore telematico, con qualifica non inferiore a Commissario capo tecnico.

2. Per l'incarico di presidente della commissione puo' essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando.

3. Un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a Commissario capo, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, svolge le funzioni di segretario della commissione.

4. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

5. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti esperti per le finalita' connesse allo svolgimento della prova scritta d'esame in lingua tedesca.

Art. 8

Prova scritta d'esame

1. La prova scritta d'esame consiste nel compilare un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle materie di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 129/2005, sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, nonche' delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.

2. In sede d'esame a ciascun candidato sara' consegnato un questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un apposito programma informatico, sulla base di una banca dati che sara' pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, almeno venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta.

3. La commissione esaminatrice stabilira' preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonche' la durata e le modalita' di svolgimento della prova.

4. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. L'esito provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, sara' consultabile dai candidati interessati tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale.

5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,

calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresì, copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonché violare le prescrizioni impartite dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova scritta d'esame e quelle che saranno pubblicate sul sito istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa.

L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione dal concorso.

6. Per sostenere la prova scritta d'esame i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 17 aprile 2020, muniti di un valido documento d'identità e, per agevolare le procedure d'accesso, della tessera sanitaria su supporto magnetico.

7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

8. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame e' escluso dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 9

Graduatoria della prova scritta

1. Terminata la fase della prova scritta, la commissione esaminatrice formerà una graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima prova.

2. La suddetta graduatoria, tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 2 del presente bando, sarà utilizzata per convocare i candidati, che hanno superato la prova scritta, all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti.

3. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione, sul sito www.poliziadistato.it, della suddetta graduatoria, i candidati riservatari di posti per bilinguismo dovranno far pervenire, all'ufficio attività concorsuali, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, la dichiarazione sostitutiva relativa al prescritto attestato rilasciato dall'Ente competente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato 2).

4. La documentazione indicata al comma 3 deve essere trasmessa via Pec all'indirizzo dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it, secondo le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.

Art. 10

Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a concorso, saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica i primi tremilatrecento candidati che hanno superato la prova d'esame scritta.

2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello dell'ultimo convocato, ai sensi del comma precedente.

3. Qualora il numero dei candidati idonei agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi, l'Amministrazione potrà convocare, all'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, ulteriori aliquote di candidati che hanno superato la prova scritta, rispettando l'ordine decrescente della graduatoria.

Art. 11

Accertamento dell'efficienza fisica

1. I candidati, convocati ai sensi dell'art. 10, saranno sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, in base al calendario pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 27 maggio 2020. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.

2. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza fisica, sono esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Una commissione composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore tecnico, sottoporrà i candidati convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:

Prova	Uomini	Donne	Note
Corsa 1000 m.	Tempo max 3'55"	Tempo max 4'55"	/
Salto in alto	1,20 m.	1,00 m.	max 3 tentativi
Piegamenti sulle braccia	n. 15	n. 10	Tempo max 2' senza interruzioni

4. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

5. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneità.

6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitano medici specialisti in «medicina dello sport».

Art. 12

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti risultati idonei all'accertamento dell'efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia di Stato. A tal fine, sono previsti un esame clinico generale del candidato e prove strumentali e di laboratorio. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Tutti i candidati, all'atto della presentazione ai predetti accertamenti, devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della

relativa presentazione:

a) certificato anamnestico, come da facsimile in allegato (Allegato 1), sottoscritto dal medico di fiducia e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale n. 198/2003. In proposito, il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;

b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione del codice identificativo regionale;

c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione del codice identificativo regionale:

- 1 - esame emocromocitometrico con formula;
- 2 - esame chimico e microscopico delle urine;
- 3 - creatininemia;
- 4 - gamma GT;
- 5 - glicemia;
- 6 - GOT (AST);
- 7 - GPT (ALT);
- 8 - HbsAg;
- 9 - Anti HbsAg;
- 10 - Anti Hbc;
- 11 - Anti HCV;

12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

3. La commissione puo' inoltre disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.

4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneita':

sana e robusta costituzione fisica;

composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso femminile;

forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;

massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al ventotto per cento per le candidate di sesso femminile;

senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.

5. Costituiscono altresì cause di inidoneita', per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita' elencate nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198/2003, tra cui i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalita' abnorme, l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi.

6. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato.

7. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 13

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dall'art. 12 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a Commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la commissione si esprimerà sull'idoneità del candidato.

3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato.

4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 14

Produzione dei titoli di preferenza

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato la prova scritta, se hanno dichiarato nella loro domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza, devono far pervenire all'ufficio attività concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it della graduatoria della prova scritta, la documentazione attestante il possesso di quei titoli, oppure la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (Allegato 2), a pena del mancato riconoscimento di quei titoli.

2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al comma 1 dovranno essere trasmesse via Pec all'indirizzo dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it, secondo le istruzioni pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.

Art. 15

Graduatoria finale del concorso
Nomina dei vincitori

1. La graduatoria finale del concorso, approvata con decreto, tiene conto del punteggio utile riportato alla prova scritta d'esame dai soli candidati risultati idonei all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, fatta salva la riserva dei posti indicata all'art. 2 del medesimo bando e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dalle vigenti

disposizioni.

2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso provvedimento e' consultabile anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 16

Ammissione dei vincitori al corso di formazione

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale del concorso.

3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa alla Regione Calabria.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica dei candidati.

3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.

Art. 18

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi PEC:

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti alla procedura concorsuale, ai lavori della commissione esaminatrice e della commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica;

dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici;

dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti attitudinali.

Art. 19

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 20

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.

2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Roma, 29 gennaio 2020

Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
Gabrielli

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico